



DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA BOER

TITOLO I – Aspetti generali

Art. 1 – Oggetto

Il presente Disciplinare fa parte integrante, ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28.03.2003 n. 4, del contratto di concessione in uso della malga denominata "Malga Boer", di proprietà del Comune di Soraga di Fassa, ubicata in loc. Passo San Pellegrino.

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco, fabbricati, dotazioni fisse ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e consuetudini locali.

Art. 2 – Descrizione della malga

La consistenza della superficie pascolabile della malga (UPAS), ricavata dal Piano di gestione forestale aziendale dei beni silvo-pastorali 2019-2028 del Comune di Soraga di Fassa è pari a:

- Pascoli magri: 86,00 ha;
- Pascolo in lariceto: 72,00 ha;

Totale: 158,00 ha, decurtata la superficie non pascolabile (arborato e cespugliato), risulta pari a **103 ha.**

L'Ente proprietario si riserva la possibilità di apportare modifiche alla delimitazione dell'Unità di Pascolo in sede di revisione del Piano di gestione forestale aziendale, senza che il concessionario possa opporsi.

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiari:

pp. ff. 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 22/1, 25/1, 25/2, 26, 27/1, 27/2, 28/1, 29, 30, 31, 34/1, 203, 256, 551/6, tutte in C.C. Soraga II.

I diritti e le servitù inerenti la malga sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

Rimangono a carico del concessionario gli oneri relativi all'affitto di eventuali terreni pascolivi di proprietà privata.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Il Concessionario avrà l'obbligo di svolgere le seguenti attività:

- alpeggio del bestiame;
- svolgimento attività agrituristica.

Il Concessionario avrà la facoltà di svolgere le seguenti attività:

- trasformazione del latte prodotto in malga;

- vendita in loco di prodotti caseari.

Art. 3 – Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)

La malga è destinata prioritariamente alla monticazione di vacche in lattazione e non.
Le vacche in lattazione dovranno essere almeno il 40% dei capi presenti.

Art. 4 – Durata della monticazione del bestiame

Il periodo minimo di monticazione è fissato in almeno 90 giorni consecutivi, ovvero il maggior periodo offerto in sede di gara (offerta tecnica) al fine dell'assegnazione di punteggio, da realizzarsi nella finestra temporale compresa tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente proprietario e, ove necessario, dal Servizio Foreste della P.A.T., tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico, dello stato del cotico, di eventuali eventi calamitosi o di criticità di tipo sanitario.

Art. 5 – Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 56 U.B.A. (Unità Bovine Adulte).

Detto valore è desunto dal Piano di Gestione Forestale Aziendale del Comune di Soraga di Fassa in riferimento agli ettari catastali e detratta la superficie non pascolabile.

Il computo delle UBA è determinabile nel modo seguente:

- vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- equini = 1 U.B.A.
- ovini e caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle UBA viene accertato all'inizio del periodo di monticazione. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo, il concessionario si impegna a monticare il carico ottimale sopra indicato, fatta salva una tolleranza massima in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale annuale di carico della malga.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico, anche al fine dell'applicazione delle penali previste nel presente Disciplinare, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 19.

Le UBA mancanti od eccedenti rispetto alle tolleranze indicate sono addebitate al concessionario al costo indicato all'art. 21 (Inadempienze e Penalità), fatto salvo il caso in cui le UBA vengano a mancare per disposizioni emesse dall'Autorità Veterinaria e comunicate al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Nel caso in cui la malga non venga monticata, il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione e la proprietà può trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo. In caso di mancata monticazione, la proprietà può altresì provvedere unilateralmente alla risoluzione del contratto.

L'Ente proprietario si riserva la possibilità di ricalcolare il carico ottimale della malga in sede di revisione del Piano di gestione forestale aziendale, con una tolleranza massima in più o in meno del 20% rispetto a quanto indicato nel presente Disciplinare, senza che il concessionario possa opporsi. In caso di variazioni di carico che superano la suddetta tolleranza, le parti dovranno accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione della malga mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Art. 6 – Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare, la malga è destinata prioritariamente alla monticazione di vacche in lattazione.

Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono le seguenti:

- la presenza di bovine asciutte è ammessa nella percentuale massima del 60% con riferimento al carico ottimale della malga;
- la presenza di capi ovicaprini è ammessa nel limite massimo del 10% rispetto al carico ottimale della malga.
- La presenza di equini è ammessa nel limite massimo del 15% rispetto al carico ottimale della malga;

Art. 7 – Condizioni igienico-sanitarie e veterinarie

Il concessionario si impegna a:

- ✓ rispettare le *Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame* deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale di Trento, uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive contagiose;
- ✓ uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive contagiose;
- ✓ rispettare l'obbligo di non accettare in malga animali sprovvisti dei certificati di sanità e vaccinazioni normativamente previsti;
- ✓ nel caso di sospetto di malattie contagiose, denunciare immediatamente il fatto all'Autorità Sanitaria e prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa;
- ✓ per l'attività di trasformazione del latte prodotto, qualora esercitata, rispettare il Reg. CE. 853/04 e quanto disposto nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 dd. 08.06.2001 avente per oggetto "*Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto*" ed in particolare le linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione. Dovrà inoltre essere in possesso della relativa autorizzazione sanitaria emessa dall'Autorità Sanitaria competente.
- ✓ attenersi ad ogni altra disposizione dell'Autorità Sanitaria competente.

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive.

Nel caso di decesso di capi, il concessionario deve effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse, nel rispetto delle norme e delle procedure di legge vigenti.

Art. 8 – Manutenzione ordinaria (*interventi di conservazione*)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle dotazioni fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi.

Al concessionario competono anche i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia, quantità e localizzazione sono indicate nel verbale di consegna della malga.

La proprietà, tramite la Commissione di cui all'art. 19, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di quanto in esso contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, con giudizio insindacabile, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito sarà contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla Commissione. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, l'Ente proprietario realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata. In tal caso, il concessionario si impegna a provvedere, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, al reintegro della cauzione. Qualorciò non avvenga, l'Ente proprietario potrà procedere alla revoca della concessione con effetto immediato ed all'incameramento,

a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni. In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente proprietario in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del concessionario.

Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria. Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del concessionario saranno a carico dello stesso.

Art. 9 – Migliorie (*interventi di miglioramento*)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo di concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, ecc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti possono eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione della malga mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

Eventuali ulteriori interventi di natura straordinaria proposti dal concessionario, diversi da quelli di cui al comma precedente, dovranno invece essere preventivamente autorizzati dall'Ente proprietario, che assumerà le opportune determinazioni in merito all'eventuale partecipazione alla spesa.

Art. 10 – Oneri generali a carico del concessionario

Nella conduzione della malga, il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) durante la gestione delle malghe, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario;
- b) il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate nel contratto di concessione e nel presente disciplinare. Per quanto riguarda lo svolgimento di attività agrituristiche e di fattoria didattica nelle strutture di malga, si fa riferimento in particolare a quanto prescritto dalla normativa di settore;
- c) nello svolgimento delle attività di alpeggio, dovrà applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali, ed assicurative vigenti. Specificamente, il concessionario dovrà provvedere agli adempimenti previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) "effettuando la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchinari ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza";
- d) il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare.
- e) il concessionario ha l'obbligo di garantire l'apertura al pubblico dell'esercizio agrituristico nella stagione estiva, nel seguente periodo minimo: dal 1° luglio al 15 settembre di ogni anno, ovvero il maggior periodo indicato in sede di gara al fine dell'assegnazione di punteggio;
- f) il concessionario provvederà ad intestarsi le utenze eventuali di servizi (ad es. acquedotto, energia elettrica, raccolta rifiuti...);
- g) il concessionario provvederà allo svuotamento delle fosse biologiche a servizio della struttura;

Qualunque danneggiamento o malfunzionamento di impianti la cui riparazione non sia di competenza del concessionario deve essere segnalata immediatamente in forma scritta all'Ente proprietario.

Il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente l'Ente proprietario ed i competenti enti per eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità (piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane, etc.) adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti idonei ad evitare danni a cose e/o persone.

Art. 11 – Oneri particolari a carico del concessionario

Nella conduzione della malga, il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) il concessionario avrà l'onere di dotarsi di tutta l'attrezzatura, macchinari e mobili necessari nei locali, eccettuato quanto già presente e indicato nello schema di verbale di consegna della malga;
- b) impegno ad accettare con priorità nella Malga il bestiame degli allevatori locali (aziende con sede nel territorio comunale, e successivamente a quelle con sede nel resto del territorio della Valle di Fassa che ne abbiano fatto richiesta entro il 31 marzo di ogni anno);
- c) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria e per l'attuazione delle strategie di prevenzione e difesa dagli attacchi dei grandi carnivori, possono essere condotti in malga solo se in regola con le vigenti norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno e alla protezione del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. I cani sono impiegati sotto la responsabilità del concessionario, che adotta le opportune cautele affinché non costituiscano un pericolo per le persone e la fauna. Gli stessi devono sempre essere custoditi.
- e) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga potrà essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione dell'Ente proprietario e presentazione della denuncia di taglio, se necessario, all'autorità competente. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere eccedente ai fabbisogni della malga; la stessa andrà conservata per la stagione monticatoria successiva;
- f) le fosse stagne ad uso civile devono essere correttamente svuotate secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia. Lo svuotamento deve essere condotto nei casi di riempimento e comunque alla fine di ciascun periodo di monticazione, indipendentemente dal livello di riempimento;
- g) gli spazi esterni delle strutture della malga devono essere mantenuti decorosamente in ordine e puliti da rifiuti ed erbe infestanti;
- h) in conformità alle disposizioni del Codice civile e consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade di accesso alla malga e ai pascoli, dei fabbricati, sentieri, acquedotti e altre infrastrutture;
 - provvedere allo svuotamento e pulizia della vasca imhoff quando necessario ovvero, in ogni caso, al termine della stagione estiva;
 - provvedere allo svuotamento e pulizia della concimaia al termine della stagione di alpeggio;
 - provvedere ad un'accurata pulizia di fine stagione della casera, delle stalle e di tutti i locali ed attrezzature in genere;
 - provvedere allo svuotamento delle condutture idrauliche eventualmente non utilizzate prima dell'arrivo della stagione invernale al fine di prevenire possibili rotture degli impianti idraulici.

Il concessionario è obbligato a garantire, per tutta la durata del contratto, quanto dichiarato in sede di gara al fine dell'ottenimento del punteggio corrispondente, e a realizzare gli interventi ivi previsti. Il concessionario si impegna a rispettare altresì tutte le prescrizioni e a realizzare tutte le attività indicate nel contratto di concessione, nel presente Disciplinare e nei rispettivi verbali di consegna e di carico della malga.

Art. 12 – Responsabilità civile

Per l'intera durata contrattuale il concessionario è civilmente responsabile di tutti i danni che dovessero venire cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio delle attività previste.

L'Ente proprietario è completamente esentato da ogni responsabilità per furto e per danneggiamenti in qualsiasi modo provocati a quanto dato in concessione. Il concessionario è il custode e sorvegliante dei beni dati in concessione.

L'Ente proprietario non assume garanzia alcuna sulla quantità dell'erba prodotta e su ogni eventuale minor produzione a seguito di siccità, grandine, epidemie di bestiame, ed altro evento o causa, essendo il rischio a carico del concessionario.

L'Ente proprietario non si rende garante delle disponibilità e del rifornimento dell'acqua per uso zootecnico

Art. 13 – Divieto di subconcessione

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto della concessione, salvo esplicito consenso scritto da parte del Comune di Soraga di Fassa.

Art. 14 – Cauzione

A titolo cautelativo è richiesto al concessionario un deposito cauzionale di importo pari al doppio del canone annuo di concessione offerto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario.

Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare e nel contratto.

Qualora saranno rilevati danni o infrazioni, l'importo sarà ridotto delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

TITOLO II – Aspetti tecnici

Art. 15 – Generalità

Il concessionario si impegna a gestire correttamente le attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale ed alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 16 – Gestione degli animali al pascolo

Nella conduzione della malga, il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) tutta la superficie del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Il pascolamento deve riguardare tutta la superficie pascolabile individuata dallo Schedario dei Pascoli della Provincia Autonoma di Trento e riportata nelle cartografie allegate. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o per nulla utilizzate dagli animali, il concessionario si impegna a praticare lo sfalcio di pulizia e l'eventuale asportazione dei residui.
- b) va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia), dove è consigliato un pascolamento veloce.
- d) il bestiame non può pascolare nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 10 mt.) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito del latte o per le altre attività. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- e) devono essere messe in atto idonee misure di gestione del bestiame volte a minimizzare il rischio di danneggiamenti a persone, animali e/o cose.
- f) non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 17 – Contenimento della flora infestante

Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato, a cura del concessionario, il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;

Non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 18 – Concimazione e gestione delle deiezioni

Lo stoccaggio e lo spargimento delle deiezioni prodotte in malga sono finalizzati alla concimazione organica del pascolo, secondo le modalità concordate nell'annuale verbale di carico della malga, nel rispetto delle prescrizioni fornite dall'Autorità Forestale e delle norme vigenti in materia di gestione e utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare dalla malga gli effluenti zootecnici prodotti ed accumulati in malga;
- b) è possibile spargere sulle superfici della malga esclusivamente gli effluenti zootecnici prodotti ed

- accumulati in malga;
- c) l'eventuale accumulo temporaneo di letame su suolo agrario deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, nella salvaguardia della nettezza e del decoro degli spazi aperti e di quelli contigui alle strutture della malga;
 - d) gli effluenti zootecnici prodotti ed accumulati in malga devono essere, di norma, distribuiti sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di carico della malga ed in accordo con l'Autorità Forestale competente. Devono essere privilegiati i settori del pascolo più bisognosi di miglioramento agronomico (pascoli magri). In fase di spandimento, si deve evitare di accumulare gli effluenti in uno strato troppo abbondante, avendo cura di distribuirli omogeneamente su tutta la superficie interessata. Devono inoltre essere escluse dallo spandimento superfici eccessivamente pendenti, al fine di evitare fenomeni di scorrimento superficiale;
 - e) non è ammesso l'uso di concimi minerali;
 - f) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante distribuzione del letame con acqua).

TITOLO III – PROCEDURE

Art. 19 – Commissione dell'Ente proprietario

L'Amministrazione dell'Ente proprietario nomina una Commissione preposta alla consegna e alla riconsegna della malga, di cui fanno parte:

- ✓ un tecnico incaricato dall'Ente proprietario;
- ✓ un custode forestale dell'Ente proprietario;
- ✓ un rappresentante dell'Amministrazione comunale;

La Commissione, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico della malga, con la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico della malga, con la redazione dell'apposito verbale.

La Commissione ha il compito di riferire all'Amministrazione comunale il suo operato ogni qualvolta il Comitato stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

La Commissione può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente Disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli in esso previsti.

Art. 20 - Consegna e riconsegna delle malghe

All'inizio e alla scadenza del contratto di concessione, la proprietà, rappresentata dalla Commissione di cui all'art. 19, in contraddittorio con il concessionario, redige i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risultano le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole dotazioni fisse, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare tecnico-economico.

Il verbale di riconsegna è redatto alla fine del periodo di concessione, allo scopo di verificare il grado di manutenzione e conservazione degli immobili, delle dotazioni fisse e degli impianti, rispetto alla presa in consegna della malga.

Nel caso in cui fossero riscontrati danni o deterioramenti dovuti a negligenza del concessionario il verbale diventa lo strumento sulla base del quale l'Ente proprietario agisce nei confronti del concessionario per tutelare i propri interessi, così come previsto nel contratto di concessione e nel presente Disciplinare. Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo è ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che devono essere lasciati in proprietà all'Ente proprietario, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno, all'inizio e alla fine del periodo monticazione e a cura della Commissione, d'intesa con il concessionario, verrà effettuato un sopralluogo per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali, con la redazione del rispettivo verbale di carico e scarico della malga.

Con il verbale di carico, richiamata la precedente documentazione (contratto di concessione, Disciplinare tecnico-economico, verbale di consegna), si concordano alcune iniziative ed attività, relative sia alla gestione sia a lavori ordinari e straordinari, da svolgersi durante la stagione di monticazione.

Il verbale di scarico ha lo scopo di verificare il rispetto degli accordi e del relativo piano di attività, quantificando, in caso di inadempienze da parte del concessionario, le spese necessarie a sostenere gli interventi non realizzati, salvo che il concessionario non s'impegni a realizzarli e li realizzi effettivamente.

In caso di mancata realizzazione, il deposito cauzionale è ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori non realizzati.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel presente Disciplinare e nei verbali di cui sopra comporta l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto di concessione e dal presente Disciplinare.

I verbali devono in ogni caso essere sottoscritti dalle parti che effettuano congiuntamente i sopralluoghi.

TITOLO IV – VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto dal presente Disciplinare, sia per la violazione delle norme vigenti, incluse quelle di Polizia Forestale e Veterinaria. Sussiste la possibilità di rescissione del contratto a seguito di gravi inadempienze.

Per le eventuali inadempienze alle prescrizioni indicate nei punti precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, si applicano, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario.

Inadempienza	Infrazione	Penalità
Art. 4 - Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	€ 100,00/giorno di anticipo/ritardo
	mancato rispetto del periodo minimo di monticazione	€ 100/giorno di monticazione in difetto
	mancato rispetto del maggior periodo di monticazione indicato in sede di offerta	€ 100/giorno di monticazione in difetto
Art. 5 - Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	€ 10,00/giorno a UBA in eccesso/difetto
	per ogni UBA mancante rispetto al progetto di gestione	€ 10,00/giorno a UBA in difetto
Art. 6 - Limitazioni alle categorie di animali monticati	violazione delle prescrizioni di cui all'art. 7	€ 20,00/giorno e UBA in eccesso/difetto rispetto alle limitazioni prescritte
Art. 8 - Manutenzioni ordinarie	Mancata effettuazione degli interventi di cui art. 8	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
Art. 10 - Apertura al pubblico dell'esercizio agrituristico	Mancato rispetto del periodo minimo di apertura ovvero del maggior periodo indicato in sede di offerta	€ 100,00/giorno di mancata apertura rispetto a quanto prescritto/offerto

Art. 11 - Oneri particolari per la gestione della malga	Violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11	minimo € 300,00 per ogni inadempienza
Art. 16 - Gestione degli animali al pascolo	violazione delle prescrizioni di cui all'art. 16	minimo € 300,00 per ogni inadempienza
Art. 17 - Contenimento della flora infestante	violazione delle prescrizioni di cui all'art. 17	minimo € 300,00 per ogni inadempienza
Art. 18 - Concimazione e gestione delle deiezioni	violazione delle prescrizioni di cui all'art. 18	minimo € 300,00 per ogni inadempienza

Qualora il concessionario, durante ciascun periodo di monticazione, reiteri la medesima infrazione, la penalità per le infrazioni reiterate si intende raddoppiata rispetto a quella della prima infrazione. Le inadempienze vengono contestate dalla Commissione, anche a seguito di constatazione da parte dei custodi forestali dell'Ente Proprietario. Per le inadempienze relative alla durata della monticazione, alla determinazione del carico e alle limitazioni alle categorie di animali monticati, l'Ente Proprietario ha facoltà di contestazione diretta attraverso i propri custodi forestali.

Art. 22 – Risoluzione anticipata e recesso

Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado di dimostrare l'avvenuta presentazione al Comune di Soraga di Fassa, con esito positivo ed in tempo utile per l'avvio dell'attività agrituristica, della Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 9 della L.P. 10/2019 per l'esercizio dall'attività agrituristica.

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione o revocare l'atto di concessione oggetto del presente Disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'interno del contratto, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle leggi e ai regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente Disciplinare e nel contratto di concessione, l'Ente proprietario diffiderà con lettera raccomandata o posta elettronica certificata il medesimo concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione nonché alla richiesta al concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente Disciplinare.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 19, lo stato di manutenzione dei beni oggetto di concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali il contratto è stato stipulato; l'accertamento di anomalie in tal senso può determinare, a insindacabile giudizio dell'Ente proprietario, l'immediata risoluzione della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Ente proprietario.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal contratto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata o posta elettronica certificata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 23 – Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- ✓ reiterato sconfinamento di animali, causato da evidente dolo o colpa, da parte del concessionario;
- ✓ reiterata violazione delle prescrizioni previste dal presente Disciplinare;
- ✓ mancata monticazione della malga;
- ✓ permanenza del bestiame in malga al di fuori del periodo consentito dalla normativa provinciale vigente in materia, senza preventiva autorizzazione;
- ✓ mancato reintegro del deposito cauzionale;
- ✓ cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- ✓ pagamento del canone (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a 30 giorni.

Art. 24 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare, si rinvia allo schema di contratto di concessione della malga.